



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DESTINATO AL SOSTEGNO DI ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA DA COVID-19 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 E DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73

TRA

la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), C.F. 80007580279, rappresentata da nato/a il, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in 30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, come da deliberazione della Giunta regionale n. del

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "Unioncamere"), C.F. 80009100274, rappresentata dalla dott.ssa Valentina Montesarchio, nata a Napoli il 30.01.1970, la quale interviene al presente atto in nome e per conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in qualità di Vice Segretario Generale;

PREMESSO CHE

- a) la deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 ha approvato un Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere per la competitività e lo sviluppo del sistema economico veneto;
- b) il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", all'articolo 26, ha istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- c) il predetto articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevedeva che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, fosse destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- d) l'art. 7, c. 6-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto un incremento di 10 milioni di Euro dell'autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 26 del D.L. 41/2021 destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus;
- e) l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "*Misure urgenti*



1a54863b



- connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i *servizi territoriali*” ha disposto l’incremento del Fondo di cui all’articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- f) l’articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che il Fondo debba essere ripartito, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18.09.2021, ha ripartito il Fondo di cui articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 assegnando alla Regione del Veneto, per l’anno 2021, complessivamente euro 22.965.004,74, di cui euro 1.350.882,63 da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- h) con convenzione tra Regione e Unioncamere, sottoscritta in data 23 dicembre 2020, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1799 del 22 dicembre 2020, si è convenuto di attuare tramite il Sistema camerale una prima misura di ristoro rivolta alle imprese venete colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, utilizzando le risorse rese disponibili al bilancio regionale in virtù dell’articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157;
- i) la gestione della suddetta misura, secondo le modalità disciplinate con la convenzione sopra richiamata, si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- j) con deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 19 ottobre 2021 è stata approvata la realizzazione di un’azione congiunta, tra Regione e Sistema camerale, coordinata da Unioncamere, da tradursi in un bando per il sostegno, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, delle imprese venete colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- k) con D.P.C.M. 16.11.2021 (G.U. serie generale n. 30 del 05.02.2022), è stata ripartita la quota di 10 milioni di Euro di cui al richiamato art. 7, c. 6-quinquies del D.L. n. 73/2021 destinando alla Regione del Veneto il finanziamento di complessivi Euro 675.441,32 da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- l) l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO

- a) che l’attività oggetto della presente Convenzione appare corrispondente alle finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019;
- b) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell’espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



1a54863b



Art. 1 – Contenuto

1. La Regione conviene con Unioncamere la realizzazione di un’iniziativa finalizzata a sostenere, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. La misura sarà attivata con un bando dedicato alle imprese aventi una sede operativa attiva in Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nel settore del trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 individuati dai codici Ateco che verranno definiti con atto dirigenziale della struttura regionale competente in materia di trasporti e mobilità.
2. La misura disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 675.441,32, messi a disposizione dalla Regione nell’esercizio 2022, destinati al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Articolo 2 – Modalità di attuazione

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.
2. L’entità del contributo di cui al comma 1 sarà determinata da Unioncamere in sede di definizione dei contenuti del bando tenuto conto del numero delle imprese che operano nei settori economici individuati con atto dirigenziale quale risulta dal registro delle imprese.
3. Le domande saranno presentate da parte delle imprese a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità da parte degli Uffici dell’Ente. In particolare, Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio competenti per territorio, si impegna a:
 - a. pubblicare il bando entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - b. gestire la ricezione delle domande di contributo su propria piattaforma digitale;
 - c. predisporre un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sul bando e presentazione delle istanze;
 - d. effettuare l’istruttoria delle domande presentate con una selezione di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
 - g. approvare gli atti di concessione e di liquidazione ai beneficiari del contributo;
4. Per semplificare la concessione del ristoro e consentire la massima celerità al procedimento, sulla base di quanto previsto dall’articolo 18 “Autocertificazione” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Unioncamere predisporrà apposito regolamento per i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive, che verrà condiviso con la Regione.
5. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Regione dando evidenza che l’intervento è finanziato dalla Regione con euro 675.441,32.



1a54863b



6. La liquidazione ai beneficiari del ristoro concesso verrà effettuata direttamente da Unioncamere, sulla base delle autocertificazioni presentate, nel termine di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data di scadenza del relativo bando pubblicato da Unioncamere, fatte salve le verifiche di cui al DPR 445/2000, indicate al comma 4 del presente articolo.
7. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione del bando e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione della presente Convenzione potranno avere accesso agli uffici delle parti contraenti, nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.
8. L'agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Articolo 3 – Modalità di pagamento

1. La Regione trasferirà a Unioncamere la somma complessiva di euro 675.441,32 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 – Termine per la rendicontazione

1. Entro il termine del 31 dicembre 2023, Unioncamere deve presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontare i ristori effettivamente erogati. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 5 – Pubblicità

1. Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dalla Regione con euro 675.441,32. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione.

Articolo 6 – Composizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente a decidere il Foro di Venezia.

Articolo 7 – Durata e registrazione

1. La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al fine al



1a54863b



completamento delle attività previste all'articolo 2.

2. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico di Unioncamere.

Articolo 8 – Riservatezza dei dati

1. Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione.

Articolo 9 – Privacy

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 10 - Modalità di sottoscrizione

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Per la Regione del Veneto
(firmato digitalmente)

Per Unioncamere del Veneto
(firmato digitalmente)

